

# **COMUNE DI JOppoLO**

*PROVINCIA DI VIBO VALENTIA*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA  
RICETTIVA A CONDUZIONE  
FAMILIARE DENOMINATA  
"BED AND BREAKFAST"**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 27/1/2006 N. 11

Articolo 1  
*Definizione del servizio e normativa*

Gli esercizi di "Bed and Breakfast", di seguito denominati B&B, come definiti dall'articolo 1 della L.R. 26 febbraio 2003 n. 2, assicurano un servizio di alloggio e prima colazione, anche in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della normale organizzazione familiare. La normativa di riferimento è la Legge Regionale 26 febbraio 2003 n. 2 nonché la Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2  
*Definizione dei locali da adibire al servizio*

I locali destinati all'esercizio di B&B devono essere ubicati nell'ambito della propria casa di abitazione e possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari, edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione. L'esercizio dell'attività B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Articolo 3  
*Requisiti dei locali da adibire al servizio*

- 1) Le stanze adibite ad attività di B&B, offerte dal singolo operatore, non devono superare il numero di 4 (quattro) per un massimo di 8 (otto) posti letto. La superficie minima per le camere non può essere inferiore a mq 12 per la camera doppia e mq 8 per la singola.
- 2) L'operatore deve assicurare i seguenti servizi minimi:
  - a) pulizia dei locali ad ogni cambio cliente ed in ogni caso almeno due volte la settimana;
  - b) fornitura cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed in ogni caso almeno due volte la settimana;
  - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento.
  - d) pulizia quotidiana dei locali;
- 3) Alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare le camere da letto di altro ospite o destinate alla famiglia.
- 4) Per la camera da letto, oltre ai letti previsti, l'arredamento minimo deve essere costituito almeno da una sedia o sgabello per persona oltre da armadio e cestino rifiuti.

Articolo 4  
*Requisiti dei servizi sanitari*

Gli appartamenti devono essere dotati ogni quattro posti letto di un servizio sanitario completo di WC, lavabo, vasca da bagno o doccia, ed autonomo rispetto alle esigenze delle persone appartenenti al nucleo familiare, ai sensi e per quanto previsto dall'art. 2 comma c) della Legge Regionale 26 Febbraio 2003, n. 2.

Articolo 5  
*Servizio di prima colazione*

Deve essere assicurata l'offerta della prima colazione, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo cibi e bevande confezionate senza alcuna manipolazione, prevalentemente di produzione calabrese.

Articolo 6  
*Attività stagionali*

L'attività può presentare carattere saltuario e può essere svolta per periodi ricorrenti stagionali. Per il rispetto del requisito di saltuarietà, l'interessato dovrà indicare preventivamente più periodi di apertura, intervallati da altrettanti periodi di chiusura, non inferiori questi ultimi a 60 (sessanta) giorni.

#### Articolo 7

##### *Marchio*

Il segno distintivo da esporre all'esterno delle strutture deve essere realizzato in conformità al modello approvato con Regolamento della Regione Calabria, ai sensi e per quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della Legge Regionale 26 Febbraio 2003, n. 2.

#### Articolo 8

##### *Adempimenti amministrativi*

Chi intende esercitare l'attività di "B&B" deve presentare all'ufficio Sportello Unico Attività Produttive apposita domanda secondo le modalità e con gli allegati previsti dall'art. 4 commi 1 e 2 della Legge Regionale 26 Febbraio 2003, n. 2.

#### Articolo 9

##### *Albo degli Operatori*

E' istituito l'Albo degli operatori "Bed and Breakfast", che sarà tenuto presso gli Uffici dell'Area Sportello Unico Attività Produttive. Esso sarà pubblicato all'Albo Pretorio, mentre copia sarà consultabile presso gli Uffici ed esposto in bacheche collocate in opportuni luoghi di pubblica frequenza. In esso saranno riportati gli operatori attivi nel Comune di ~~JOPPO LO~~, con l'indicazione dell'ubicazione, del numero di stanze offerte e del prezzo praticato.

L'Albo sarà aggiornato ad ogni nuova variazione, effettuando le modifiche, iscrizioni e cancellazioni del caso.

Entro il 31 gennaio di ogni anno ne sarà compilata - a fini pratici - una nuova edizione.

L'elenco degli operatori iscritti all'Albo e gli aggiornamenti dello stesso saranno tempestivamente comunicati ad Enti e soggetti attivi nel settore dell'incoming turistico. In particolare sarà trasmesso ad ogni nuova variazione all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

L'iscrizione all'Albo conferisce agli iscritti la facoltà di esporre all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di "B&B" la relativa pubblicità identificativa secondo il marchio approvato di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Nessuna attività può essere esercitata da operatori non iscritti all'Albo.

L'operatore non può gestire altre attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune e all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dagli elenchi di cui ai commi precedenti.

#### Articolo 10

##### *Adempimenti ai fini della pubblica sicurezza*

L'operatore deve registrare e notificare le persone alloggiate secondo quanto previsto dall'art. 109 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ed inoltre deve consegnare mensilmente, entro il quinto giorno del mese successivo, al Comune di appartenenza i modelli ISTAT debitamente compilati in base al Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

#### Articolo 11

### *Validità e rinnovo annuale*

- 1) L'autorizzazione ha validità annuale. Il rinnovo avviene automaticamente previo invio all'ufficio comunale entro il 30 novembre di ogni anno della comunicazione di prosieguo attività, indicando periodi di apertura e prezzi per l'anno successivo con validità dal 1° gennaio. In mancanza di tale comunicazione l'attività si intende cessata per l'anno seguente. Ove questa cessazione perduri per 2 (due) anni consecutivi la cessazione diverrà definitiva e l'autorizzazione sarà ritirata d'ufficio.
- 2) La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta la conferma automatica di quelle in vigore. La tabella delle tariffe deve essere esposta in ogni camera adibita al servizio "B&B".

### *Articolo 12 Revoca dell'autorizzazione*

- 1) Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività.
- 2) Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:
  - a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni;
  - b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
  - c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e dis-servizi;
  - d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
- 3) In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
- 4) I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.

### *Articolo 13 Sanzioni*

- 1) Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e della Legge Regionale 26 febbraio 2003 n. 2, comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 7 ed 8 della legge stessa:
  - a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 420,00;
  - b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da € 210,00 a € 840,00;
  - c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da € 155,00 a € 775,00;
  - d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da € 260,00 a € 1.000,00.
- 2) Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

### *Articolo 14 Norme finali*

Per quanto non qui riportato si fa riferimento alle norme in vigore anche se espressamente non riportate.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.